

“La LEGGE 150/2000...questa sconosciuta!”

Marina Salvatore

Agenzia delle Entrate Uff.Locale di Milano2

In numerosi casi la P.A. ha ampiamente disatteso l'applicazione della Legge 150/2000 che dispone l'istituzione di Uffici-Stampa ed URP presso TUTTI gli uffici pubblici.

Occorre quindi procedere ad un'analisi giuridica dei punti fondamentali della predetta Legge, per lo più sconosciuta proprio ai managers della Comunicazione in ambito pubblico, per via della diversa formazione professionale acquisita negli anni precedenti la Riforma della P.A. e totalmente estranea al concetto di "Communication & Imaging" della relativa semi-"privatizzazione" di molti settori. Si comprende quindi la difficoltà, da parte di questi, di riconoscersi in nuove figure professionali, al di là di quella collegata al ruolo del "ministeriale" e si sottolinea, a tutt'oggi, la scarsa collaborazione – in fase propedeutica di Riforma – tra la Pubblica Amministrazione e l'Ordine Nazionale dei Giornalisti; tanto invocata ab origine. Soprattutto, si verifica che raramente operano nei servizi della Comunicazione soggetti muniti del titolo specifico (iscrizione all'Albo dei Giornalisti) e che imperante è la contraddizione insita nei concetti di "giornalista professionista" e "giornalista pubblicista", con riguardo alle nuove frontiere della Comunicazione nella P.A.

La differenza tra il "professionista" e il "pubblicista", entrambi qualificati "GIORNALISTI" a tutti gli effetti, si ravvisa nell'esclusività della professione svolta ed intesa, nel primo caso, quale "attività di lavoro principale"; nel caso del "pubblicista", l'attività di giornalista è secondaria. Per questi motivi, l'accesso all'Albo dei professionisti – soprattutto ai pubblicisti dipendenti della P.A. – è stato interdetto. Così come l'Ordine dei Giornalisti, per l'accesso ai "corsi per responsabili ed addetti agli uffici-stampa nella P.A.", organizzati per professionisti e pubblicisti non occupati, ha vietato l'accesso agli stessi ai "pubblicisti" dipendenti della P.A., perché "occupati".

Sono ancora evidenti molte contraddizioni nell'interpretazione della L.150/2000 e delle direttive e regolamenti successivi, come – ad esempio – rilevato nella fattispecie di un giornale cartaceo o on-line editato dalla P.A., il cui direttore responsabile non è iscritto all'Albo dei Giornalisti (come impone il regolamento dell'OdG) e che ricompensa con danaro redazionali ed articoli a firma di dipendenti dell'Amministrazione.

Pertanto, facendo riferimento alla più corposa tesi a riguardo, stilata e pubblicata dall'autorevole Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, si riassumono in questa sede i punti salienti della Legge 150/2000 e del suo regolamento 422/2001, nella specifica degli URP e degli uffici stampa nel settore pubblico.

Dal 1990 al 2000 il Parlamento ha varato sei leggi, che parlano di comunicazione e informazione. La legge 142/1990 afferma il diritto /dovere delle istituzioni di comunicare; la legge 241/1990 pone la comunicazione al servizio dei principi di trasparenza e di accesso; il Dlgs 29/1993 dà alla comunicazione lo strumento degli Urp; la legge 59/1997 lega la comunicazione ai processi di semplificazione; la legge 127/1997 colloca la comunicazione al servizio dello snellimento dell'attività amministrativa; infine la legge 150/2000 (con il regolamento 2 agosto 2001) legittima in maniera definitiva l'informazione e la comunicazione riconosciute come costanti dell'azione di governo nella pubblica amministrazione (*così Alessandro*

Rovinetti in Diritto di parola, Il Sole 24 Ore, Milano 2000). La legge 150, sancendo (con l'articolo 9) la presenza esclusiva dei giornalisti negli uffici stampa, dà vita ufficialmente e legalmente al giornalismo degli uffici stampa, che affianca quello tradizionale dei giornali e dei periodici, quello delle tv e delle radio e, infine quello telematico nato con il Cnlg 2001-2005 (firmato il 24 febbraio 2001). Il Dlgs 29/1993 è stato assorbito nel Dlgs 165/2001 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*). Il Dlgs 165/2001 dedica l'articolo 11 agli Urp (*Ufficio relazioni con il pubblico*).

Le finalità e la missione degli Urp, del portavoce e degli Uffici stampa sono fissate nelle seguenti norme:

L'articolo 11 del Dlgs 165/2001 dedicato all'Urp (*Ufficio relazioni con il pubblico*) recita testualmente:

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento

della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 “sui principi per la istituzione ed il funzionamento degli Uffici per le Relazioni con il pubblico” definisce i principi e le modalità per la istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici.

In particolare descrivendone le finalità, la direttiva afferma che essa è finalizzata a:

- “dare attuazione al principio della trasparenza della attività amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione;
- rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione della utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità;
- proporre adeguamenti e correttivi per favorire l’ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l’aggiornamento delle modalità con cui le amministrazioni si propongono all’utenza”.

Al successivo punto III, la direttiva recita:

“ Gli uffici svolgono le seguenti attività;

- servizi all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- informazione all’utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti, e sulle modalità di erogazione dei servizi;
- ricerca ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e proposte per il miglioramento dei rapporti con l’utenza;
- promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati e l’informazione sui diritti dell’utenza sui rapporti con le amministrazioni”.

Il Capo VI della direttiva in esame, occupandosi del livello degli uffici, afferma che:

“Gli uffici sono istituiti, di norma, là dove si svolge l’attività di amministrazione attiva di maggior contatto con i cittadini-utenti.

Le funzioni di promozione, programmazione, organizzazione e coordinamento della attività degli uffici sono svolte, ove ne ricorrano le condizioni, da una unità centrale individuata dalle amministrazioni.

Il livello degli uffici è adeguato alla struttura, all’impianto organizzativo, alle dimensioni ed alla natura dell’attività svolta dalle amministrazioni.

Agli uffici sono preposti responsabili in possesso di qualifica dirigenziale, al fine di assicurare un adeguato livello di rappresentatività ed una concreta capacità di dialogo e di collaborazione con le strutture delle amministrazioni di appartenenza.

Gli uffici rappresentano il “luogo di incontro” fra l’utenza e le strutture pubbliche che emanano provvedimenti amministrativi e/o erogano servizi; la loro istituzione non modifica le funzioni e l’organizzazione delle amministrazioni, né deve creare sovrapposizioni di competenza”.

E’ indubbio che, come ha scritto Adriana Laudani su “*Comunicazione pubblica*” (maggio 2000), la legge n. 150/2000 rappresenti “*una legge di cambiamento*”. Di cambiamento radicale per uno Stato, che si avvia finalmente ad improntare la sua attività alla trasparenza e al colloquio con i cittadini, attuando l’articolo 97 della Costituzione. Va detto, però, che la legge 150 non ha mezzi finanziari: le amministrazioni pubbliche devono in sostanza “arrangiarsi”. Senza fondi, però, non si va lontano e soprattutto non si raggiungono gli obiettivi prefigurati dalla nuova normativa. Appare superfluo e retorico affermare che l’informazione e la comunicazione siano fattori strategici anche per le pubbliche amministrazioni, quando lo Stato si dimostra avaro, contraddicendosi e svuotando di contenuto le sue leggi innovative, che danno legittimità al giornalismo professionale e alla comunicazione all’interno delle amministrazioni pubbliche. Il discorso economico diventa drammatico ove si legga il comma 5 dell’articolo 1 della legge 150: “*Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:*

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. *Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico*”. Senza fondi, queste enunciazioni sono destinate a rimanere tali. Sarà difficile creare una reale cultura dell’informazione e della comunicazione, nonostante gli sforzi che cercherà di sviluppare il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricato del coordinamento degli Urp e degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni. Alla lunga la carenza di risorse umane e finanziarie comporterà il ripiegamento su stessa della pubblica amministrazione, che non potrà utilizzare professionalità esterne.

L’articolo 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) dice:

“Art. 7 - Portavoce

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità”.

L'articolo 8 della legge 7 giugno 2000 n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) dice:

“Art. 8 - Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva”.

L'articolo 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) dice:

“Art. 9 - Uffici stampa

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da

personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni (Ufficio stampa del Ministero degli Esteri)

.Il regolamento ha pertanto chiarito:

- **che degli uffici stampa potranno far parte soltanto giornalisti professionisti e pubblicisti;**
- **che i giornalisti responsabili degli Uffici stampa dovranno possedere un diploma di laurea, mentre i redattori potranno possedere soltanto il requisito minimo dell'iscrizione nell'Albo dei Giornalisti;** Enti assimilati alla pubblica amministrazione dal comma 2 dell'articolo 1 del Dlgs n. 165/2001 (*gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale*) potrebbero prevedere nelle piante organiche gli uffici stampa e bandire di conseguenza concorsi per assumere (a tempo indeterminato e con il contratto Fnsi-Fieg) "personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti". **In mancanza di piante organiche (che incorporino gli Uffici stampa) è possibile che le**

amministrazioni pubbliche (compresi i Ministeri e le Regioni) assumano i giornalisti con contratti a tempo determinato

“Tabloid”, il mensile dell’Ordine di Milano, ha già scritto che *“chi gestisce l’informazione per conto di un soggetto, pubblico o privato, deve essere un professionista qualificato - e l’iscrizione all’Ordine è garanzia di capacità e di assunzione di responsabilità - che dialoga con i giornalisti professionisti delle varie testate ed emittenti”*. *“Fra gli adempimenti professionali c’è senza dubbio la verifica, l’attendibilità, dell’informazione data: se questo vale per i redattori della carta stampata e per i giornalisti radiotelevisivi, non si comprende perché la regola non debba essere osservata - con rischio sanzionatorio per l’inadempiente, sia ben chiaro - anche da parte di chi opera negli uffici stampa. La tendenziosità di una notizia può derivare da una fonte imprecisa che, in modo subdolo, fornisce informazioni deviate o devianti.....La garanzia dell’informazione, intesa come controllo di qualità del messaggio, deve nascere alla fonte”*. La legge 150/2000 va in questa direzione delle pubbliche amministrazioni.

RIEPILOGO

Il lavoro giornalistico negli uffici stampa. Giurisprudenza

Cnlg. Articolo 1. Materia del contratto.

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e **gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali**, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.

Cnlg. Articolo 44. Rapporto tra informazione e pubblicità.

I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni **devono** essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato.

Legge 150/2000. Articolo 9. Uffici stampa

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, **possono** dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale **iscritto** all'albo nazionale dei giornalisti.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa **non** possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività

professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi. (G.U. n. 282 del 4/12/2001).

Articolo 3. Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione

1. L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell'ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell'ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

MEMORANDA

La Legge 150/2000 disciplina l'istituzione di Uffici Stampa Portavoce e URP presso tutti gli uffici della P.A.;

Sono chiamati a condurre i predetti uffici stampa o a comporne l'organico iscritti all'Ordine Nazionale dei Giornalisti;

La P.A. è obbligata a rinvenire nei propri organici personale munito del predetto titolo, prima di rivolgere all'esterno (Albi Professionali Regionali) richiesta di queste nuove figure professionali;

Qualora gli uffici della P.A. istituissero tali nuovi servizi, affidandoli alla direzione di personale non munito del titolo specifico, il personale suddetto sarebbe passibile di denuncia alla Procura della Repubblica (come già verificatosi, di recente, per il compartimento delle Poste in Palermo);

Sin dal 1996, in epoca non sospetta, a tutt'oggi, la scrivente ha presentato numerose istanze per la istituzione di un Ufficio Stampa presso la D.R.E. della Lombardia e p.c. al Ministero Finanze, con personale studio di progettazione dell'Ufficio medesimo;

Negli anni successivi al 1996, in pieno florilegio di riforma istituzionale, il Ministero della Funzione Pubblica, progettava di legiferare sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, per addivenire alla formulazione della Legge 150/2000 , ad oggi in vigore (esattamente dal 19 dic. 2001, come da D.L. pubbl. su G.U. del 4.12.01).

La scrivente, reinoltrava ripetute istanze, in merito, senza peraltro mai ricevere benché minimo cenno di riscontro.

In piena vittoria di Giurisprudenza, secondo Direttiva del Ministero Funzione Pubblica, la scrivente ritiene di poter esercitare il proprio diritto alla collocazione nei ruoli delle nuove figure professionali, essendo oltrechè dipendente della P.A. anche iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia sin dal gennaio 1988.

Marina Salvatore